

ASPETTI FISCALI CONTO ENERGIA

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 46/E del 19 luglio 2007, sollecitata da ASSOSOLARE, chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette/indirette degli incentivi di cui al conto energia e relativamente al regime della vendita dell'elettricità prodotta.

La macrodistinzione è tra impianti sotto i 20 kw ed impianti di potenza superiore ai 20 kw. Per i primi, nel caso di impianti asserviti al semplice fabbisogno energetico dell'abitazione o della sede sociale, e per il semplice scambio sul posto, l'incentivo non è imponibile ai fini delle imposte dirette. Nel caso di vendita dell'energia, qualora l'impianto sia installato solo per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione la vendita dell'energia non avrà natura commerciale e non sarà soggetta ad iva né imponibile ai fini delle imposte dirette (salvo l'energia venduta in eccedenza rispetto al fabbisogno dell'utente).

Nel caso, invece, di impianti non al servizio dell'abitazione o della sede sociale l'energia esuberante rispetto al fabbisogno è considerata rilevante sia ai fini delle imposte dirette che dell'iva (perché riferita ad un'attività commerciale). Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw, non al servizio dell'abitazione dell'utente o della sede sociale, la vendita dell'energia individua un'attività commerciale come tale è soggetta ad iva e concorre alla determinazione del reddito d'impresa.

Sintesi aspetti fiscali "Conto Energia"

circolare 46/E del 19 luglio 2007

Soggetto	Natura giuridica	Trattamento fiscale	Riferimento normativo
1) Responsabile impianto che svolge attività d'impresa, arte o professione	Tariffa qualificata come contributo a fondo perduto. Assenza di rapporto giuridico sinallagmatico	Esclusione dal campo di applicazione Iva della tariffa per assenza di controprestazione	Art. 2 c. 3 D.P.R. 633/72
2) Soggetto che realizza l'impianto che svolge attività d'impresa, arte o professione	Tariffa qualificata come contributo a fondo perduto. Assenza di rapporto giuridico sinallagmatico	Esclusione dal campo di applicazione Iva della tariffa per assenza di controprestazione	Art. 2 c. 3 D.P.R. 633/72
3) Soggetto che acquista o realizza l'impianto	Rapporto giuridico sinallagmatico relativo a produzione/distribuzione di energia da fonte solare-fotovoltaica	Iva agevolata al 10% sull'acquisto o la realizzazione	Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72
4) Soggetto che acquista o realizza l'impianto che svolge attività d'impresa, arte o professione	Rapporto giuridico sinallagmatico relativo a produzione/distribuzione di energia da fonte solare-fotovoltaica	Iva detraibile nel limite in cui il soggetto utilizza l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore	Art. 19 c. 2 D.P.R. 633/72
5) Imprese ed enti che svolgono attività commerciale	Esecizio di attività commerciale	Ritenuta d'acconto del 4%	Art. 28 c. 2 D.P.R. 600/73
6) Soggetti che non svolgono attività commerciale	Esercizio di attività commerciale	Nessuna ritenuta	Art. 28 c. 2 D.P.R. 600/73
7) Persona fisica, ente non commerciale o condominio che al di fuori dell'attività d'impresa utilizza l'energia solo a fini privati	Utilizzo dell'impianto a fini privati	Contribuito non tassabile in capo al soggetto per assenza del presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo	Art. 6, c. 1 e 67 T.U.I.R.
8) Persona fisica, ente non commerciale che, al di fuori dell'attività d'impresa produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati	tariffa incentivante per impianti fino a 20 kw: scambio sul posto: nessuna tassazione iva né imposte dirette; vendita energia esuberante prodotta: se ci si riferisce alla destinazione dell'impianto come al servizio dell'abitazione no iva e no dirette ma t		Art. 67, c. 1 lettera i T.U.I.R.; art. 85 T.U.I.R.; art. 2 comma 3, lettera a D.P.R. 633/72; art. 28 D.P.R. 600/73; art. 64 T.U.I.R.; art. 144 comma 4 T.U.I.R.
9) Persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di un'attività commerciale	Esercizio di attività commerciale	Tariffa incentivante è sempre fiscalmente rilevante ai fini delle imposte dirette ma non soggetta ad iva. Si applica la ritenuta del 4%. I ricavi di vendita energia sono soggetti ad iva ed a tassazione ordinaria	Art. 2 c. 3 D.P.R. 633/72; art. 28 D.P.R. 600/73
10) Persona fisica che svolge un'attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che produce e utilizza l'energia fotovoltaica nell'ambito della propria attività di lavoro autonomo	Determinazione del reddito da lavoro autonomo	Esclusione dal campo di applicazione IVA e nessuna tassazione ai fini IRPEF ma ammortizzabili al coefficiente del 9%	Art. 6, artt. 53 e 54 T.U.I.R.